

ASSOCIAZIONE CSV FVG
REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 1. – Termini e modalità di presentazione candidature

1. Le candidature al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo vengono presentate mediante l'invio dei moduli allegati al presente regolamento elettorale all'indirizzo pec csvfvg@pec.csvfvg.it entro 48 ore prima dell'assemblea fissata per le elezioni. Ai fini del calcolo dei termini entro cui presentare la candidatura fa riferimento il giorno e l'orario della seconda convocazione assembleare. Il candidato dovrà scegliere in alternativa se candidarsi per una rete regionale o per una rete territoriale d'ambito. Lo stesso candidato non può candidarsi per entrambe le componenti.

2. I candidati al **Consiglio Direttivo** e/o i soci presentatori dovranno presentare debitamente compilati i seguenti moduli:

- a) Candidatura a componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione CSV FVG (**mod A**). In caso di presentazione del legale rappresentante verrà compilato il medesimo modulo;
- b) Dichiarazione candidato componente Consiglio Direttivo (**mod. B**);
- c) Dichiarazione sostitutiva di notorietà (**mod C**);

3. I candidati all'**Organo di controllo** e i soci presentatori dovranno presentare debitamente compilati i seguenti moduli:

- a) Candidatura a componente dell'Organo di Controllo dell'Associazione CSV FVG, da compilarsi a cura dell'associazione presentante (**mod. D**);
- b) Dichiarazione candidato componente Organo di Controllo (**mod. E**)
- c) Dichiarazione sostitutiva di notorietà (**mod. F**).

4. La segreteria del CSV FVG può verificare la correttezza della modulistica inviata ed, eventualmente, invitare, via pec, il candidato ad apportare le modifiche richieste e/o ripresentare la candidatura, ciò per evitare che il Comitato Elettorale rigetti la medesima per vizi di forma (es. assenza di una dichiarazione o mancato invio di una pagina). L'eventuale vaglio della segreteria non si sovrappone né incide sulla valutazione effettuata dal Comitato Elettorale, che permane libera ed autonoma, ma ha la sola funzione di ausilio a quest'ultimo.

Art. 2 - Presentazione in proprio o da parte del socio.

- 1. Ogni socio potrà candidare per il Consiglio Direttivo il proprio legale rappresentante (o altro suo delegato) componente dell'Assemblea dell'Associazione CSV FVG – in alternativa – presentare un altro candidato tra i membri dell'Assemblea dell'Associazione CSV FVG.

2. Ogni componente dell'Assemblea è candidabile esclusivamente tra le reti regionali, se questo rappresenta una Rete Regionale, ovvero tra le Reti Territoriali d'Ambito se lo stesso rappresenta una Rete Territoriale d'Ambito; in questo secondo caso la rappresentanza territoriale (Pordenonese, Isontino, Triestino, Udinese o Alto Friuli) deve coincidere con l'area territoriale ove ha sede legale l'ente socio che il componente rappresenta in Assemblea.
3. Ogni socio potrà presentare al massimo un candidato all'Organo di controllo.
4. Qualora non risulti raggiunto il numero minimo previsto di candidati si applica quanto previsto all'art. 6 del regolamento generale.

Art. 3 - Deleghe di voto

1. Ogni componente dell'Assemblea può esprimere un solo voto in conformità a quanto previsto nel regolamento generale in tema di elezione del Consiglio Direttivo salvo delega così come previsto nel regolamento generale circa i limiti di delega ammissibili.

Art. 4 - Preferenze di voto

1. La scheda elettorale dovrà consentire di esprimere **fino a due preferenze** sia per il Consiglio Direttivo sia per l'Organo di Controllo, salvo diversa votazione da parte dell'Assemblea.
2. La scheda indicherà il nome e cognome dei candidati e verrà evidenziato in modo chiaro la possibilità di esprimere al massimo 2 preferenze, o quelle diversamente previste dall'Assemblea, barrando il nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.
3. Se verranno indicate più di due preferenze (o quelle eventualmente determinate dall'assemblea) la scheda dovrà ritenersi nulla.
4. Verranno eletti a scrutinio segreto i candidati che riceveranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati che avranno ricevuto il minor numero di voti si applica quanto previsto dal regolamento generale (Art. 6 c. 4).

Art. 5 - Composizione del Comitato Elettorale

1. Il Comitato Elettorale deve essere composto in **numero dispari e formato da almeno tre persone** salvo l'Assemblea non disponga diversamente. In tale ultimo caso le disposizioni degli articoli seguenti non troveranno applicazione alcuna.
2. In caso di numero pari di candidati al Comitato verranno eletti i candidati che riceveranno più voti con esclusione dell'ultimo al fine di formare una commissione elettorale di numero dispari.
3. In ogni caso il comitato elettorale non può essere composto da alcuno dei candidati a nessuna carica e che ricoprano alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

Art. 6 - Candidatura nel Comitato Elettorale

1. La domanda a rivestire la carica nel Comitato è a forma libera e la disponibilità a svolgere tale funzione viene raccolta nel verbale assembleare.
2. In caso di totale assenza di qualsivoglia disponibilità da parte di alcuno a rivestire la predetta carica, o di un numero inferiore a tre, il Presidente può cooptare, previa delibera favorevole dell'assemblea sul punto, qualsivoglia persona presente all'assemblea e che riveste il ruolo di socio purché non candidato e purché non ricopra alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

Art. 7 - Modalità di elezione del Comitato Elettorale

1. L'assemblea, una volta conclusa la fase di raccolta delle candidature, elegge il Comitato Elettorale.
2. Il Presidente raccoglie le candidature e le sottopone a votazione dell'assemblea. La votazione è per ogni singolo candidato ed è ad alzata di mano dei soci presenti.
3. In caso di numero pari di candidati, qualora l'Assemblea non abbia disposto diversamente, verranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i soggetti che avranno ricevuto minori preferenze verrà escluso il candidato con minori anni di presenza nella compagine sociale di appartenenza.
4. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni in caso di cooptazione da parte del Presidente i soggetti cooptati entrano a far parte di diritto del Comitato Elettorale senza necessità di votazione alcuna da parte dell'assemblea.

Art. 8 - Attività del Comitato Elettorale

1. Per le attività del Comitato Elettorale si rinvia a quanto dispone l'art. 4 del regolamento generale approvato all'Assemblea del 28.04.2021.

Art. 9 - Comunicazione rinnovo cariche sociali e Organo di controllo

1. Sarà onere e cura del CSV FVG comunicare il luogo, la data, l'orario delle operazioni di voto che avverranno in sede assembleare in un unico seggio oltre a inviare, insieme alla convocazione dell'assemblea, o rendere disponibile online sul sito del CSV il modello di delega a partecipare all'assemblea.

Art. 10 - Pubblicità del presente regolamento.

1. Al fine di consentire a tutti i soci interessati di presentare le proprie candidature il presente regolamento verrà pubblicato sul sito del CSV FVG.